



Università Telematica San Raffaele Roma Convenzione di Tirocinio

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita con D.M. 8 maggio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 135 del 1 giugno 2006, codice fiscale 97471900155, di seguito denominata Ente Promotore, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Andrea Proietti nato a Roma il 7.10.1977, in qualità di Procuratore **giusta procura speciale in data 17.10.2022 rogito del Notaio Luca Amato Repertorio nr. 60912**, domiciliato per la sua carica di Direttore Generale presso la sede legale dell'Università in Via di Val Cannuta, 247 – Roma.

E

La ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente con sede legale in via Dalmazia n. 83 – 09013 – a Carbonia, Codice fiscale n. 03990310926, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, la Dott.ssa Giuliana Campus, nata a Cagliari il 20.07.1956.

Premesso che

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" che all'art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- La nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 13/SEGR/0000440 del 14/02/2007 avente ad oggetto gli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro stabilisce che: "Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva i tirocinio promossi da Istituzioni formative a favore dei propri studenti previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione"

Considerato che

- Le Parti concordano sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il tirocinio e lo stage hanno natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente, non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;

Viene concordemente definito:

Tirocinio curriculare, l'esperienza formativa ed orientativa di studenti regolarmente iscritti ad un Corso di Studi triennale, magistrale, un dottorato, un master, un corso di perfezionamento o di specializzazione, svolta prima del conseguimento del titolo. Il tirocinio curricolare è rivolto a completare il processo di formazione ed apprendimento dello studente, realizzando momenti di alternanza fra studio e lavoro. Il tirocinio curricolare può essere:



- Obbligatorio se inserito nel piano didattico del percorso formativo e diretto al conseguimento di Crediti Formativi Universitari;
- Facoltativo: svolto durante la frequenza del percorso di studi ma non diretto al conseguimento di Crediti Formativi Universitari.
- Tirocinio extracurriculare: i tirocini attivati a favore dei laureati e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Può essere attivato entro 12 mesi dal conseguimento del titolo.

Le parti convengono quanto segue

Le parti intendono intendere collaborare nell'ambito dell'attivazione dei tirocini formativi curricolare e di stage, rivolti a studenti e laureati dell'Università.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Il tirocinio e lo stage saranno assoggettati, in armonia alla normativa vigente, alle seguenti regole:

Articolo 1 Progetto Formativo

1. Il tirocinio curricolare e lo stage non costituiscono rapporto di lavoro.
1. Durante lo svolgimento del tirocinio e dello stage l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore e da un responsabile aziendale indicato dall'azienda ospitante.
2. Per ogni tirocinante/stagista viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, i cui contenuti saranno concordati dal tutore e dal responsabile designato dal soggetto ospitante.
3. L'avvio effettivo e formale del tirocinio avviene con la sottoscrizione del progetto formativo da parte dell'Università e del soggetto ospitante, e del tirocinante per presa visione e accettazione delle condizioni.
4. Il progetto formativo sarà compilato secondo il modello facsimile allegato alla legge di riferimento e dovrà contenere: il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e di quello designato dal soggetto ospitante; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con espressa indicazione dei tempi di presenza presso la struttura del soggetto ospitante; le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, uffici) presso le quali si svolgerà il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, stipulati dal soggetto promotore secondo le disposizioni di legge in materia.

Articolo 2 Il soggetto promotore si impegna a:

1. assicurare il tirocinante/stagista contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore.
2. comunicare all'Ispettorato Provinciale del Lavoro l'attivazione dei singoli tirocini/stage indicando il nominativo dei tutori. La stessa notifica sarà inviata all'Assessorato Regionale e alle Organizzazioni Sindacali;
3. designare un tutore, responsabile didattico/organizzativo, che abbia il compito di monitorare l'intera attività di tirocinio/stage;
4. predisporre una scheda di verifica e di monitoraggio da somministrare al termine del tirocinio/stage sia al responsabile dell'azienda che al tirocinante;



5. convocare il tirocinante/stagista presso la propria sede al fine di verificare l'andamento del tirocinio.

Articolo 3

L'azienda ospitante si impegna a:

1.

1. Assolvere all'obbligo di comunicazione preventiva secondo le modalità previste dalla legge per gli stage post laurea.
2. designare il responsabile aziendale che provvederà a redigere la scheda di verifica e monitoraggio di ogni singolo tirocinio/stage avviato ed inviarla alla Segreteria Studenti dell'Università, in seguito alla conclusione degli stessi;
3. realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;
4. segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio all'Università Telematica San Raffaele Roma;
5. tenere un foglio presenza del tirocinante/stagista siglato dal Responsabile aziendale e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso da consegnare alla Segreteria Studenti Università Telematica San Raffaele Roma al termine del tirocinio;
6. Rispettare i limiti numerici previsti dalla legge in materia di ospitalità dei tirocinanti/stagisti:
 - aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
 - con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Sono a carico del soggetto ospitante gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 nonché la messa in disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Articolo 4

Sulla base della vigente normativa le parti impegnano il tirocinante/stagista a:

1. partecipare all'attività di tirocinio/stage nei tempi e con le modalità previste nel progetto relativo, rispettando orari, regole e modelli di comportamento aziendale concordati;
2. sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene i prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio;
3. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

Articolo 5

Disposizioni finali

La presente convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data della stipula. Essa sarà rinnovata tacitamente per uguale periodo a meno che non intervenga disdetta da notificarsi alla controparte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia sorta dall'applicazione della presente convenzione. Ove non si riuscisse ad addivenire ad una composizione bonaria il foro competente sarà quello di Roma.



La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8, della tabella allegata al DPR 21.10.1972, n. 634, e successive modifiche ed integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico dell'Università Telematica San Raffaele Roma.

I dati identificativi raccolti con la sottoscrizione dell'allegata Convenzione saranno trattati, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nel decreto legislativo n. 196/2003 così come modificato dal Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse all'attivazione di tirocini e stage.

Il trattamento dei suddetti dati verrà effettuato sia mediante strumenti informatici che in forma manuale e cartacea.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la fruizione della collaborazione/opportunità derivante dalla Convenzione su richiamata. Il loro mancato conferimento non consentirà pertanto la stipula della stessa. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno essere comunicati all'esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università; essi verranno inoltre diffusi, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università Telematica San Raffaele Roma, allo scopo di renderli noti e meglio fruibili da parte degli studenti e del personale universitario eventualmente interessato, previa autenticazione del soggetto interessato alla consultazione.

Titolare del trattamento è l'Università Telematica San Raffaele Roma, Sede legale in Via Val Cannuta, 247 – 00166 Roma.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell'Università Telematica San Raffaele Roma.

La presente Convenzione è redatta in un esemplare in bollo.



Data 10/07/2023

Timbro e firma per il soggetto promotore

Firmato digitalmente da:
PROIETTI ANDREA
Data: 10/07/2023 15:32:58

Timbro e firma per il soggetto ospitante

CAMPUS
GIULIANA

Firmato digitalmente
da CAMPUS
GIULIANA
Data: 2023.06.28
12:30:22 +02'00'

